

Accoglimento totale n. cronol. 534/2024 del 13/06/2024
RG n. 1070/2024-1

n.1070-1/2024 r.g.



TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE

Il Giudice, dott.ssa Chiara Ierardo,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 giugno 2024,
letti gli atti ed esaminati i documenti della causa civile di primo grado iscritta al n. 1070 -1/2024
R.G.A.C. e vertente

TRA

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE FONDAZIONE BETANIA ONLUS N. 11/2023 (C.F. 00239150790) con sede in Catanzaro, Frazione Santa Maria, Via Molise n. 21, in persona dei Curatori Dott. Antonio Condello e Avv. Eleonora Greco, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vincenzo De Sensi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;

-parte ricorrente -

E

KAROL BETANIA STRUTTURE SANITARIE S.R.L. (c.f. 03864430792), con sede legale in Catanzaro, Frazione Santa Maria, Via Molise n. 21, in persona del *l.r.p.t.*, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Manuela De Sensi, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Francesco Di Giovanni, giusta procura in atti;

-parte resistente -

Oggetto: sospensione della delibera di esclusione del socio

OSSERVA E RILEVA

1. La Liquidazione Giudiziale Fondazione Betania Onlus N. 11/2023, con ricorso cautelare *ex art.* 2378 co. 3 c.c., depositato in seno al procedimento n. 1070/2024 R.G.A.C. avente a oggetto l'impugnazione della delibera assembleare del 26 febbraio 2024 che ha disposto la propria esclusione dalla società Karol Betania Strutture Sanitarie s.r.l., ha chiesto la sospensione della delibera medesima.

A fondamento della propria pretesa, con riferimento al *fumus boni iuris*, ha dedotto che la delibera impugnata è stata adottata in violazione dell'art. 2473 *bis* c.c. dal momento che l'apertura della liquidazione giudiziale non è statutariamente prevista tra le cause di esclusione del socio; che la decisione assembleare nemmeno sarebbe giustificabile alla luce dell'art. 8 dello Statuto, poiché l'apertura della liquidazione giudiziale non è una evenienza assimilabile al caso (previsto nell'art. 7 e richiamato dall'art. 8) in cui la partecipazione venga trasferita in capo a un terzo, atteso che il socio rimane lo stesso – tanto più che la funzione conservativa e protettiva propria della liquidazione giudiziale non è in grado di alterare la compagine societaria – e laddove si dovesse procedere (come necessario) alla cessione della partecipazione secondo le regole concorsuali, non verrebbe comunque meno il diritto di prelazione statutariamente previsto; che la delibera è, altresì, violativa degli artt. 2468 co. 4 c.c. e dell'art. 24 co. 3 dello Statuto, a mente dei quali i diritti

Firmato Da: IERARDO CHIARA Emesso Da: CAD1 FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 65953469029d11c



Accoglimento totale n. cronol. 534/2024 del 13/06/2024
RG n. 1070/2024-1

statutariamente spettanti alla Fondazione – sostanzialmente svuotati per effetto dell'esclusione – avrebbero potuto essere modificati o soppressi solo con il consenso di tutti i soci; che, infine, stante la morosità del socio Karol – che non ha versato il residuo del capitale sottoscritto per euro 38.250,00 – la delibera non avrebbe potuto essere assunta, non essendo quest'ultimo legittimato a esprimere il voto ai sensi dell'art. 19 co. 3 dello Statuto.

Sotto il profilo del *periculum in mora* ha, invece rilevato che, qualora l'efficacia della delibera non venisse immediatamente sospesa, i propri diritti sociali verrebbero irrimediabilmente compromessi perché il socio verrebbe privato della possibilità di esercitare le prerogative legate al proprio *status*.

Più nello specifico ha dedotto che privando il socio di minoranza della possibilità (statutariamente prevista) di esprimere i due consiglieri di amministrazione, la gestione della società verrebbe effettuata in conflitto di interesse – in quanto l'avv. Marco Zummo è al contempo amministratore delegato di Karol Betania Strutture Sanitarie e presidente del socio di maggioranza – spogliando il socio dei rimedi previsti dagli artt. 2475 *ter* c.c., 2409 c.c. e 2476 c.c.

Ciò, ha aggiunto, vale tanto più se si considera la perdita di potere negoziale della procedura con riferimento al contratto di affitto (che rimarrebbe sfornito dei presidi previsti dall'art. 212 del CCII) o, ancora che l'esclusione della Liquidazione è avvenuta in un preciso momento caratterizzato, per un verso, dalla presenza di un ingente credito della società nei confronti del socio di maggioranza per euro 797.038,00 e, per altro verso, dal fatto che non viene pagato alla liquidazione giudiziale il canone né per l'affitto dei rami d'azienda né di locazione degli immobili per un ammontare complessivo di euro 1.731.182,80.

Costituitasi in giudizio la società Karol Betania Strutture Sanitarie s.r.l., si è opposta all'accoglimento della domanda cautelare spiegata evidenziando, innanzitutto, che la delibera di esclusione non è stata fondata sul mero rilievo dell'apertura della liquidazione giudiziale, quanto piuttosto sull'interpretazione finalistica dell'art. 8 dello statuto che, nella parte in cui richiama l'art. 7 relativo al “*Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi*”, consente di adottare la grave misura dell'esclusione del socio allorché, pur in assenza di un trasferimento della partecipazione sociale (anzi, proprio nel caso in cui non vi sia un trasferimento di detta partecipazione, e non abbiano modo di operare – dunque – gli istituti della prelazione del gradimento) si perviene a un sostanziale mutamento della compagine sociale per effetto della mutata identità del socio, a dispetto dell'*intuitus personae* che caratterizza la società.

Ciò è quanto sarebbe accaduto nel caso di specie in cui la Procedura, espressione di una distinta soggettività di diritto, è subentrata nell'esercizio dei diritti sociali a seguito dello “*spossessamento*” della Fondazione, con la conseguenza che proprio a cagione di tale mutamento cade la doglianza principale di controparte che non può lamentare la privazione dell'esercizio dei diritti particolari riconosciuti dallo statuto alla Fondazione Betania ONLUS, essendosi quest'ultimi estinti *ex art. 17* dello Statuto “*con il trasferimento dell'intera partecipazione o con l'estinzione del diritto di godimento in favore del suo titolare*”.

Così argomentata l'insussistenza del *fumus*, quanto al *periculum in mora* ha evidenziato che la configurabilità di un interesse all'esercizio di un potere di gestione e/o di supervisione e controllo della società dall'interno risulta *ex se* smentito dalla circostanza che l'unica finalità perseguibile dalla curatela è la monetizzazione della partecipazione facente parte dell'attivo.

Da quanto detto discende che avallare la prospettazione avversa (e cioè conservare la veste di socio al fine di mantenere un controllo sulla gestione dell'azienda condotta in affitto e dei beni immobili condotti in locazione) equivarrebbe a ritenere che la quota societaria non potrebbe essere mai liquidata fino a quando perdureranno i rapporti di affitto e di locazione, consentendo alla Procedura di cumulare, senza una reale necessità, la posizione di socio e quella di proprietario – contraente.



Accoglimento totale n. cronol. 534/2024 del 13/06/2024
RG n. 1070/2024-1

Di contro, invece, la permanenza della liquidazione giudiziale nella compagine è fonte di grave nocumento per la società partecipata perché è di ostacolo all'accesso al credito, con conseguenze che ridondano anche a danno dello stesso socio escluso. Ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Fissata al 27 maggio 2024 l'udienza di discussione, riassegnato il procedimento allo scrivente magistrato in ragione dell'assegnazione temporanea alla Seconda Sezione Penale del giudice titolare del fascicolo, all'udienza fissata per la discussione la causa è stata riservata per la decisione.

2. Tanto premesso, osserva il Tribunale che l'art. 2378 co. 3 c.c. – applicabile anche alle società a responsabilità limitata in forza del richiamo contenuto nell'art. 2479 *ter* co. 4 c.c. – configura una misura cautelare tipica, diretta a ottenere la sospensione dell'esecuzione della delibera assembleare impugnata, per la concessione della quale il giudice è tenuto a verificare la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, quest'ultimo da ravvisarsi – come precisato dall'art. 2378 co. 4 c.c. – all'esito di una comparazione tra il pregiudizio che deriverebbe al ricorrente dall'esecuzione della delibera impugnata e quello che deriverebbe alla società dalla sospensione della delibera medesima.

2.1 Orbene, come anticipato nelle premesse in fatto, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, la questione discussa tra le parti sta nella violazione dell'art. 2473 *bis* c.c., atteso che, per il ricorrente, l'apertura della liquidazione giudiziale è stata posta a fondamento della delibera di esclusione, pur in assenza di una specifica previsione statutaria; il resistente legittima, invece, la delibera sull'interpretazione teleologica del combinato disposto degli artt. 7 e 8 dello Statuto

E invero, stando al dettato dell'art. 2473 *bis* c.c., i soci possono prevedere nell'atto costitutivo specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa, ulteriori a quella già codificata dall'art. 2466 c.c. in tema di socio moroso.

E, d'altronde, è proprio l'estrema laconicità della norma di cui all'art. 2473 *bis* c.c. a suggerire che il legislatore ha inteso dare ampio spazio all'autonomia statutaria nella determinazione delle cause di esclusione del socio.

Ciò nondimeno, la legge impone dei limiti di ammissibilità alle clausole convenzionali di esclusione, pretendendo che le stesse siano assistite dal requisito della specificità e che integrino una ipotesi di giusta causa, intendendo sotto il primo profilo la specifica predeterminazione dei fatti censurati con il fine di “consentire ai soci di evitare la gravissima sanzione privata, conoscendo preventivamente le condotte che possono darvi causa”; quanto alla giusta causa, l'interpretazione preferibile è quella che ne valorizza l'operatività *ex ante* come filtro di ammissibilità della clausola (giustizia, *in astratto*, del motivo di esclusione) ed *ex post* come criterio di selezione delle condotte effettivamente rilevanti nell'ottica della tutela dell'interesse sociale protetto dalla clausola (gravità, *in concreto*, del comportamento sanzionato) (v. *ex multis* Trib. Milano, Sez. Spec. Imprese, sent. 9 gennaio 2020 ove si legge che l'esclusione del socio, dunque, “è possibile solo: a) nell'ipotesi - e all'esito del procedimento - previsto per il caso di renitenza del socio al versamento della quota di capitale da lui dovuta (art. 2466); b) ovvero quando l'atto costitutivo lo consenta; b.1) ma anche in tal caso (per l'ovvia esigenza di consentire ai soci di evitare tale gravissima “sanzione privata” conoscendo preventivamente le condotte che potrebbero darvi causa) in ipotesi specifiche (cioè espresse e tassative); b.2) che integrino, sotto il profilo contenutistico, una giusta causa di cessazione del vincolo sociale (art. 2473-*bis*)”; nello stesso senso, Trib. Napoli, Sez. spec. Imprese, 22 novembre 2016, Trib. Roma, sez. spec. imprese, sent. 6 ottobre 2015, Trib. Milano, ord. 22 dicembre 2014)

Al di fuori di tali ipotesi, il singolo rapporto sociale non sarà mai unilateralmente risolvibile per decisione maggioritaria.

Firmato Da: TERAFDO CHIARA Enesso Da: CAD I FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 65953469029d11c



Accoglimento totale n. cronol. 534/2024 del 13/06/2024
RG n. 1070/2024-1

2.2 Ciò posto, sebbene nella necessaria sommarietà che caratterizza la presente fase, il Tribunale ritiene sussistente il *fumus* di fondatezza del vizio di legittimità della delibera impugnata, lamentato da parte ricorrente.

È, infatti, pacifico che lo statuto non prevede l'apertura della liquidazione giudiziale tra le cause legittimanti l'esclusione del socio.

Di contro le argomentazioni difensive spese dalla difesa di parte resistente, per quanto suggestive, non convincono.

Queste si fondano, infatti, sul presupposto che il richiamo dell'art. 8 dello Statuto, quale causa di esclusione, "all'evento indicato nell'art. 7", sia finalisticamente orientato a un'ampia tutela dell'*intuitus personae*, tanto più necessaria nell'ipotesi in cui, non verificandosi un vero e proprio trasferimento della partecipazione sociale, non abbiano modo di operare gli istituti della prelazione del gradimento.

Ebbene, senza necessità di diffondersi sulla compatibilità dell'apertura della liquidazione giudiziale con la partecipazione della Procedura alla società, è dirimente osservare che il richiamo operato dall'art. 8 dello statuto alla disposizione precedente concerne un *evento specifico*.

Più precisamente l'art. 7 dello Statuto stabilisce che "laddove la partecipazione divenisse di titolarità di una società partecipata come previsto al precedente comma, in considerazione dell'*intuitus personae* che caratterizza il rapporto societario, il mutamento della compagine sociale della società socia senza il rispetto delle norme previste per il trasferimento a terzi così come disciplinato in precedenza con il presente articolo potrà comportare l'esclusione del socio da deliberarsi in sede assembleare su richiesta degli altri soci".

La previsione statutaria non legittima, allora, l'esclusione in *qualunque* ipotesi in cui si verifica un mutamento della compagine societaria della società socia, ma solo laddove tale mutamento sia stato effettuato in violazione delle norme statutariamente previste per il trasferimento a terzi (e, dunque, senza il rispetto degli istituti della prelazione e del gradimento).

L'interpretazione proposta da parte resistente non è allora consentita, anzitutto, dal dato letterale della norma.

Quest'ultima, infatti, pur riferendosi (in generale) al mutamento della compagine sociale della società socia, inserisce, comunque, il fenomeno censurato nell'ipotesi del "trasferimento per atto *tra vivi*" della partecipazione societaria, per come definito nell'art. 7 dello Statuto, così alludendo all'ipotesi in cui il mutamento soggettivo nella titolarità della quota sia frutto di una scelta volontaria del socio.

Da ciò discende che, nell'ipotesi statutariamente prevista, non può ritenersi in alcun modo ricompresa l'evenienza in cui la Curatela debba sostituirsi al socio nella gestione degli interessi patrimoniali di quest'ultimo in ragione dell'apertura della liquidazione giudiziale.

Opinare diversamente – al dichiarato fine di valorizzare una tutela ad ampio spettro dell'*intuitus personae* – significherebbe tradire l'esigenza legale di puntualizzazione delle ipotesi applicative dell'istituto dell'esclusione, tanto più se si considera che, proprio il contesto in cui è nata l'*ipotesi di integrazione* tra Fondazione Betania Onlus e Karol S.p.a. e, conseguentemente la *newco* (v. all.to 27 al fascicolo di parte ricorrente), suggerisce che, ove effettivamente le parti avessero voluto l'apertura liquidazione giudiziale tra le cause di esclusione, ben avrebbero potuto prevederla espressamente.

3. Procedendo, a questo punto, all'esame del *periculum*, è appena il caso di rammentare che, come già evidenziato nei paragrafi che precedono, il Tribunale può disporre la sospensiva della delibera impugnata *ex art. 2378*, co. 4 c.c., dopo aver effettuato una valutazione comparativa del pregiudizio che subirebbe il socio escluso dall'esecuzione della delibera e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione.



Accoglimento totale n. cronol. 534/2024 del 13/06/2024
RG n. 1070/2024-1

Come rammentato dalla giurisprudenza di merito già pronunciata sul punto, ivi compreso questo Tribunale, si tratta di “una comparazione di interessi di per sé autonoma rispetto all’ apprezzamento del fumus, nel senso che, anche in presenza di fumus di fondatezza della impugnazione, laddove il pregiudizio della società convenuta risulti più grave di quello dell’impugnante, non dovrà essere accolta la richiesta cautelare di sospensione, la tutela della posizione dell’impugnante restando comunque affidata, in caso di irreversibilità dell’esecuzione della delibera, ai meccanismi risarcitori previsti dal sistema normativo, il quale nella materia in esame prevede altri casi in cui la tutela reale – rappresentata dall’annullamento della delibera – recede rispetto alla tutela risarcitoria” (Trib. Milano, Sez. Specializzata Imprese, 03/02/2020; Trib. Catanzaro, Sez. Specializzata Imprese, 04/11/2020).

Ebbene, nella specie, come allegato da parte ricorrente, l’esclusione dalla compagine sociale ha privato il socio escluso delle prerogative statutarie di cui all’art. 17 dello Statuto e consistenti nel diritto di nominare “A) in via diretta e cioè in modo extra-assembleare di 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione uno dei quali assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; B) laddove la società affidasse il controllo ad un organo Collegiale, il diritto di nominare un membro effettivo del Collegio Sindacale e un componente supplente; C) il diritto di nominare in via diretta e cioè in modo extra-assembleare 2 (due) membri del Comitato Etico”.

La privazione della possibilità per il socio di esercitare le proprie prerogative integra di per sé un pregiudizio rilevante, meritevole di immediata tutela, tanto più che, nel caso di specie, viene prospettata la sussistenza di un pericolo di gestione della società in condizioni di potenziale conflitto di interessi che non potrebbe essere utilmente arginato e/o bilanciato se non con il ricorso alle tutele endosocietarie; tutele che, anzi, verrebbero irrimediabilmente compromesse se non venisse garantita al socio l’accesso a tutti gli strumenti di controllo dell’operato dell’organo gestorio, ivi compresi i rimedi *ex art.* 2409, 2475 *ter* e 2476 c.c.

Né d’altronde, tale pregnante esigenza di tutela del socio escluso e delle relative prerogative può ritenersi attenuata dalla funzione meramente “liquidatoria” della Procedura piuttosto che dalla circostanza che quest’ultima – rispetto ai beni concessi in affitto o in locazione – potrebbe godere delle tutele del proprietario-contraente, trattandosi di profili che incidono su piani totalmente differenti da quello oggetto di esame.

Tanto chiarito con riguardo alla posizione del socio, il Tribunale non può fare a meno di rilevare come, a fronte di tali evidenze, la società si sia limitata ad allegare il pericolo che la permanenza del socio fallito all’interno della compagine potrebbe causarle una limitazione dell’accesso al credito.

La deduzione di tale pregiudizio è rimasta, tuttavia, solo asserita perché illustrata in termini meramente ipotetici e, comunque, sfornita – anche in punto di allegazione – dell’indicazione di elementi idonei a verificare la concretezza e l’attualità del nocuo lamentato.

Allo stato degli atti non vi sono, pertanto, ragioni per ritenere che la permanenza della qualità di socio in capo all’odierno ricorrente costituisca fonte di danno irreparabile per la resistente.

Da ciò discende che, nel bilanciamento da operarsi ai sensi dell’art. 2378 c.c. è da ritenersi maggiore il pregiudizio che in concreto subirebbe il ricorrente dalla mancata sospensione della delibera impugnata, consistente nella forte limitazione delle prerogative di socio, rispetto a quello derivante alla società dalla sospensione della delibera stessa.

4. Trattandosi di giudizio cautelare svoltosi nel corso della causa di merito, deve essere riservata alla definizione di quest’ultimo ogni decisione in ordine alle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale,

Firmato Da: IERARDO CHIARA-Enesso Da: CAD I FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 65953469029d11c



Accoglimento totale n. cronol. 534/2024 del 13/06/2024
RG n. 1070/2024 -1

- Accoglie il ricorso *ex art.* 2378, comma 3, c.c. e, per l'effetto, dispone la sospensione della delibera assembleare di esclusione della Liquidazione Giudiziale Fondazione Betania Onlus N. 11/2023 dalla società Karol Betania Strutture Sanitarie s.r.l., adottata in data 26 febbraio 2024;
- Spese al merito.
Si comunichi.
Catanzaro, li 13 giugno 2024

Il Giudice
Dott.ssa Chiara Ierardo

Firmato Da: IERARDO CHIARA Emesso Da: CAD I FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 65953469025d11c

